

**APPENDICE ALL' ACCORDO DI COOPERAZIONE  
FRA  
LA PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY DELLA RUSSIA (MOSCOW,  
RUSSIA)  
E  
L'UNIVERSITÀ DI PALERMO (PALERMO, ITALY)  
PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA**

L'Università di Palermo (Piazza Marina 61 – 90 133 Palermo, Italy) rappresentata dal Rettore Prof. ROBERTO LAGALLA e la Peoples' Friendship University della Russia (Miklukho-Maklaya Str., 6, 117198, Moscow, RUSSIA) rappresentata dal Rettore Prof. VLADIMIR M. FILIPPOV, in conformità con la Lettera di Autorizzazione, hanno stipulato la seguente Appendice all'Accordo:

**ARTICOLO 1**

Entrambe le Università sottoscrivono questa Appendice allo scopo di promuovere lo scambio di studenti sulla base della reciprocità. I termini previsti dalla presente appendice non sono applicabili all'accordo relativo al rilascio del titolo doppio/congiunto.

**ARTICOLO 2**

Entrambe le Università scambieranno sino a (6) studenti per intero anno accademico. Con il consenso dell'istituzione ospitante il numero di scambi studenteschi in un particolare anno potrebbe essere maggiore di sei.

**ARTICOLO 3**

Purché in regola con le tasse e contributi dovuti alla istituzione di provenienza, gli studenti in scambio non dovranno pagare tasse per esami, immatricolazione o frequenza dell'istituzione che li ospita. Gli studenti in scambio saranno, comunque, responsabili di tutte le altre spese come l'acquisto di libri di testo, escursioni sul campo (ove previste) e altri costi accessori relativi ai corsi.

**ARTICOLO 4**

La durata minima del periodo di studio all'estero è di un semestre, che potrà essere prolungato, al massimo per un altro semestre.

**ARTICOLO 5**

Gli studenti in scambio continueranno il loro percorso verso la laurea presso le loro Università in patria e non potranno laurearsi presso l'Università ospitante. Gli studenti in scambio, per la durata della loro iscrizione all'estero, e fino a conclusione di questo, non potranno conseguire il titolo di studio presso la loro Università di provenienza.

## **ARTICOLO 6**

L'istituzione ospitante valuterà la performance accademica secondo le sue regole e invierà all'istituzione di provenienza il report delle votazioni di ciascuno studente in scambio. L'istituzione di provenienza si impegna a convalidare i corsi frequentati e gli esami superati dagli studenti in scambio presso l'università ospitante in modo conforme al suo regolamento.

## **ARTICOLO 7**

Ciascuna Università nominerà un coordinatore per il programma di scambi. Gli studenti in scambio supereranno una selezione preliminare da parte dell'istituzione di provenienza, e l'istituzione ospitante prenderà la decisione finale sull'ammissione, in ciascun caso.

## **ARTICOLO 8**

Ciascun studente in scambio avrà la possibilità di pianificare il programma di studio che intende portare avanti presso l'istituzione ospitante con l'aiuto di un consulente accademico sia per l'istituzione di provenienza che per quella ospitante. A seconda del corso di studi, potrebbero essere richiesti la conoscenza della lingua e/o prerequisiti di altro tipo, in conformità col regolamento dell'istituzione ospitante. Gli studenti in scambio saranno di norma ammessi ai corsi a meno che questi non siano a numero programmato di iscritti

## **ARTICOLO 9**

Gli studenti in scambio dovranno conformarsi a tutti i requisiti della nazione ospitante in tema di immigrazione, ivi compresa la sistemazione delle loro famiglie e dipendenti, ove necessario. Entrambe le istituzioni concordano che verranno applicate le leggi della nazione ospitante in relazione a ogni questione riguardante:

- 1) Gli obblighi delle parti in relazione al programma di scambi definito dal presente accordo;
- 2) La fornitura di servizi formativi agli studenti da parte dell'istituzione ospitante;
- 3) Privacy o protezione di dati personali degli studenti in scambio.

Gli studenti in scambio garantiscono di tenere l'istituzione ospitante pienamente informata sui loro movimenti ed i loro recapiti durante il periodo di scambio. L'istituzione ospitante svolgerà il ruolo di punto di contatto per gli studenti in scambio.

## **ARTICOLO 10**

Gli studenti in scambio stipuleranno una polizza assicurativa personale e verso terzi che dovrà avere validità pari al periodo di permanenza nel paese ospitante e presso l'istituzione ospitante. Gli studenti in scambio saranno responsabili delle loro spese personali, comprese le spese di viaggio, il cibo, l'alloggio e le spese sanitarie. L'istituzione ospitante aiuterà gli studenti in scambio a trovare alloggio se necessario.

## **ARTICOLO 11**

Questo Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione da parte di entrambe le istituzioni e avrà una validità pari a cinque anni a partire da quella data. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo dando un preavviso scritto con sei mesi di anticipo. In assenza di recesso anticipato, il rinnovo di questo Accordo sarà rivisto dalle due istituzioni non meno di sei mesi prima della sua scadenza naturale.



Se una delle parti volesse recedere dall'Accordo, l'istituzione ospitante dovrà onorare i termini di esso con riferimento alla mobilità degli studenti organizzata prima dell'interruzione, come se l'Accordo fosse ancora in vigore.


I termini di questo Accordo possono essere rivisti o modificati in qualsiasi momento con una revisione congiunta fatta da entrambe le istituzioni. Nessuna revisione o modifica diverrà effettiva finché entrambe le istituzioni non avranno sottoscritto una lettera di approvazione formale della stessa.

Data

Data 18 APR 2014

**Il Rettore**  
**Peoples' Friendship University of Russia**  
**Prof. Vladimir Filippov**

**Il Rettore**  
**Università di Palermo**  
**Prof. Roberto Lagalla**



*o. S. 19*